



# Corte dei Conti

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti  
sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria  
della **FONDAZIONE OPERA NAZIONALE ASSISTENZA**  
**ORFANI SANITARI ITALIANI (ONAOSI)**  
per gli esercizi 2009-2010-2011

*Relatore: Consigliere Luigi Gallucci*

*Hanno collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale il dott. Riccardo Potenziani  
e il dott. Roberto Andreotti*

PAGINA BIANCA

## **DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

*Determinazione n. 94/2012.*

## LA CORTE DEI CONTI

### IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 6 novembre 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 con il quale l'ONAO SI (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, consigliere Luigi Gallucci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ONAO SI per gli esercizi 2009, 2010 e 2011;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi 2009, 2010 e 2011 è risultato che:

1) i conti economici dell'ONAO SI chiudono nel 2009 e nel 2010 con un modesto avanzo di esercizio (pari a 36.887 euro nel 2009 e a 26.117 euro nel 2010) e nel 2011 con un disavanzo di 3,357 milioni da ricondurre, più che al risultato dell'attività caratteristica, ad un ulteriore accantonamento a rischi di crediti contributivi;

2) il valore del patrimonio netto, negli esercizi considerati, è pari a €/mgl 356.084 nel 2009, €/mgl 356.110 nel 2010 e €/mgl 352.753 nel 2011, ampiamente superiore alla riserva legale, costituita da cinque annualità delle prestazioni correnti;

3) il totale dei contribuenti è in diminuzione negli esercizi considerati, passando da 158.829 nel 2009 e 156.746 nel 2010 e 155.816 nel 2011;

4) il saldo tra contributi e prestazioni, nonostante il lieve aumento delle entrate contributive e la diminuzione (rispetto al 2008) delle prestazioni, si mantiene negativo, sia pure in termini meno accentuati di quelli registrati nell'esercizio 2008;

5) il portafoglio mobiliare della Fondazione è caratterizzato, negli esercizi che qui rilevano, da investimenti prevalentemente impiegati in titoli di Stato e con un rendimento complessivo di €/mgl 9.481 nel 2009, di €/mgl 9.236 nel 2010, di 8.715 nel 2011, al netto degli interessi per giacenze bancarie e postali;

6) il bilancio tecnico con base 1 gennaio 2012 mostra come il rapporto tra patrimonio e cinque annualità di prestazioni correnti passi da 2,22 del 2012 a 5,34 del 2062;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

#### PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'ONAOSI, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso;

ordina che copia della determinazione, con annessa relazione, sia inviata al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ESTENSORE

*Luigi Gallucci*

PRESIDENTE

*Raffaele Squitieri*

Depositata in Segreteria l'8 novembre 2012.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Luciana Troccoli)

## **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA



RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA  
GESTIONE FINANZIARIA DELLA FONDAZIONE OPERA NAZIO-  
NALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI (ONAOSI), PER  
GLI ESERCIZI 2009, 2010 E 2011

S O M M A R I O

<i>Premessa</i> .....	<i>Pag.</i> 15
1. Notizie generali .....	» 16
2. L'ordinamento interno e gli organi .....	» 21
3. Il personale .....	» 24
4. La gestione assistenziale .....	» 27
5. La gestione patrimoniale .....	» 32
6. La gestione economico-finanziaria .....	» 35
6.1. Considerazioni generali .....	» 35
6.2. Il consuntivo finanziario .....	» 36
6.3. L'avanzo di amministrazione e la gestione dei residui .....	» 37
6.4. Il conto economico .....	» 39
6.5. Lo stato patrimoniale .....	» 42
Considerazioni conclusive .....	» 47

PAGINA BIANCA

**Premessa**

Si riferisce sulla gestione finanziaria della Fondazione "Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani" (ONAOISI) relativa agli esercizi 2009-2010-2011, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e per effetto di quanto disposto dall'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, nonché sui successivi, principali accadimenti.

La Corte ha riferito, da ultimo, sul controllo effettuato sull'esercizio 2008 con referto pubblicato in Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc XV, n. 135.

## 1. Notizie generali

1.1 L'ONAOSI (di seguito anche Fondazione o Ente) è - per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ne ha modificata la natura di ente pubblico rivestita sin dalla costituzione, avvenuta nell'ultimo decennio del 1800 - Fondazione di diritto privato, cui sono affidati compiti di assistenza agli orfani dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti, secondo le disposizioni recate dalla legge 7 luglio 1901, n. 306 e successive modificazioni.

La Fondazione, quindi, ancorché assoggettata alla disciplina del decreto legislativo n. 509/1994, è l'unico tra gli enti ivi previsti a non gestire forme obbligatorie di previdenza, ma a esercitare esclusivamente attività di assistenza.

Scopo primario della Fondazione è, infatti, il sostegno, l'educazione, l'istruzione e la formazione, entro i limiti di bilancio, degli orfani, figli legittimi, adottivi o naturali riconosciuti dei contribuenti obbligatori o volontari, per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere all'esercizio di una professione o di un'arte.

La Fondazione eroga le prestazioni previste anche in favore dei figli di contribuenti viventi nei casi previsti dalle norme dello statuto e dei regolamenti.

Come già posto in evidenza nelle precedenti relazioni, l'articolo 29, comma 2 *bis*, della legge 20 novembre 2007, n. 222 (aggiunto in sede di conversione del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159) ha disposto che la riforma della Fondazione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere professioni, oltre ad assicurare le prestazioni a favore degli orfani dei sanitari, preveda l'individuazione di ulteriori prestazioni, sempre di natura assistenziale, a favore di contribuenti in condizione di vulnerabilità.

L'ONAOSI assolve i propri compiti avvalendosi delle risorse finanziarie che derivano dalla riscossione dei contributi degli iscritti e dalla gestione del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare.

Al contributo, obbligatorio o volontario, sono tenuti, rispettivamente, tutti i sanitari dipendenti pubblici iscritti agli Ordini professionali delle ricordate specializzazioni, e i sanitari laureati liberi professionisti la cui richiesta sia accolta dall'ente.

L'importo del contributo è determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie dell'ente, con riguardo, per ciascun interessato, alla percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio (articolo 29, comma 1, d.l. n. 159/2007).

Ampio risalto, sin dalle relazioni afferenti all'esercizio 2005, è stato dato sia alle vicende relative all'ambito soggettivo di obbligatorietà del contributo (dapprima esteso